



CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DIREZIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 15.04.2024

Atto n° 1256

**Oggetto: Erogazione compensi professionali per la difesa dell'Ente in sede di Commissioni Tributarie (dott. omissis).
– Fondo anno 2022 -**

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 15.04.2024

Il Dirigente

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 5.559,00 è imputata a ai seguenti capitoli ed impegni:

€ 4.201,81 cap. 1410/20 imp. 1445/22LIQ. N.1196/2024_;

€ 1.000,03 cap. 1410 imp. 1446/22LIQ. N._1197/2024;

€ 357,16 cap. 1410/30 imp. 1447/22 LIQ. N.1198/2024;

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 15.04.2024

Il Dirigente

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria non incorrono in analoghe situazioni;

Visto l'art. 57 comma 2 lett. b) del CCNL dell'Area Funzioni Locali, periodo 2016-2018, sottoscritto il 20/12/2020, che dispone il fondo è costituito con le risorse previste da disposizioni di legge (...);

Visto l'art. 60 del CCNL 17/12/2020 rubricato "Omnicomprendività del trattamento economico", che al secondo comma stabilisce che "in aggiunta alla retribuzione di posizione e di

risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale;

Visti:

- l'art. 11 comma 3 del d.lgs. 546/1992: “ L’Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”;
- l'art. 12 c. 1 lett.b): Nella liquidazione delle spese (....) a favore dell’Ente Locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori (...)

Visto il parere ARAN AFL 51 rilasciato in ordine alla possibilità di incrementare il fondo sulla base della previsione contenuta all’art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, che può essere applicato anche alle risorse di che trattasi, previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO il Regolamento speciale della 6^ Unità di Staff “Avvocatura – Patrocinio Legale – Consulenza Legale” ad integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla G.M. il 10.09.02 con atto n. 724 e successivamente modificato ed integrato con atto di G.M. n. 100 del 10.02.03, con atto di G.M. n. 894 del 7.10.05 e con atto di G.C. n. 492 del 05/08/2011, con atto di G.C. n. 407 del 22/9/2015, relativo alla disciplina di erogazione dei compensi professionali in oggetto ;

VISTO, in particolare, l’art. 10 di detto Regolamento che disciplina la Tutela e difesa dell’Ente dinnanzi agli Organi di Giustizia Tributaria (contenzioso tributario – art.12, comma 1, lett. b) del D.L.n.437 del 1996, convertito nella legge n.556 del 1996) ed in particolare il comma 1 che testualmente recita: “Il dirigente del Settore Tributi – Economato e Servizi Fiscali provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria ed allo stesso sono estese le altre norme contenute nel presente regolamento”;

CONSIDERATO, che l’art. 8 di detto Regolamento risulta applicabile, con i dovuti adattamenti al caso in esame, in ordine al procedimento di liquidazione dei compensi professionali, al Dirigente del Settore Tributi, che, analogamente al Dirigente Avvocato, riceve quanto dovuto “*con determinazione del Dirigente responsabile del servizio di gestione amministrativa ed economica del personale ... (omissis)sulla base della relativa parcella (..)*”;

VISTO l’art. 9 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’area Dirigenziale del Comune di Vittoria (quadriennio normativo 2013/2016) firmato definitivamente il 20/12/2013 - ancora fino alla firma del nuovo contratto integrativo, per il principio della ultrattività dei contratti - come modificato nella seduta di contrattazione del 19/6/2015, rubricato “compensi professionali avvocatura e tutela dell’Ente dinnanzi agli organi di giustizia tributaria”;

VISTA la determinazione n. 2622 del 8/11/2022 avente ad oggetto: “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti –Anno 2022 - Art. 57 del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17/12/2020”;

VISTO il contratto decentrato integrativo parte economica per l’anno 2022, sottoscritto definitivamente in data 29/02/2024;

VISTA la L. 266/2005, art. 1 comma 208 ove dispone che “le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”;

VISTA la deliberazione n. 33/contr/2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, la quale in ordine all'espressione “oneri riflessi” di cui al citato art. 1 comma 208 della L. 266/2005 conclude: “Può concludersi nel senso che, mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane chiarito che l'IRAP grava sull'amministrazione, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere IRAP, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (...). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'Avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere IRAP gravante sull'amministrazione”;

VISTA la deliberazione n. 148/2019/PAR del 22 novembre 2019 – sezione regionale di controllo dell'Umbria che sostanzialmente conferma l'orientamento a suo tempo espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con la delibera sopra citata;

VISTA la scheda riguardante le cause per la difesa dell'Ente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale effettuate dal dott. (omissis), dirigente responsabile della Direzione Tributi dell'Ente, alla data della presentazione del ricorso, presentata con nota assunta al protocollo di questa Direzione in data 30 marzo 2023 prot. 1065/RU riguardanti le cause tributarie seguite dal Dirigente pro-tempore dott. (omissis), le cui sentenze sono state pronunciate nell'anno 2022;

DATO ATTO:

che le cause riguardanti compensi riferiti a sentenze pronunciate nell'anno 2022, liquidate con il presente provvedimento, comprese nell'elenco sopra specificato ammontano a complessivi €. 5.559,00 di cui €. 4.201,81 per emolumenti oltre ad €. 1.000,03 per oneri riflessi ed €. 357,16 per IRAP;

Che nel fondo per la retribuzione di posizione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2022 risulta una provvista pari a complessivi €. 46.375,00 oltre oneri riflessi ed IRAP per i compensi professionali di che trattasi;

VISTE le cause di seguito indicate comprese nella scheda presentata dal dirigente i dott. (omissis), in qualità di dirigente del Servizio Tributi, con la nota meglio specificata nei punti precedenti, afferenti sentenze pronunciate nell'anno 2022:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Comune di Vittoria contro (omissis),
Imposta pubblicità | €. 1.202,00 |
| 2) Comune di Vittoria (omissis), accertamento Imu 2012 –
– Sentenza n. 8676/2022 | €. 284,00 |

- 3) Comune di Vittoria contro **(omissis)**,– imposta pubblicità - Sentenza n. **(omissis)**,
€ 284,00
- 4) Comune di Vittoria contro (omissis),– TARSU - Sentenza (omissis),-
€ 284,00
- 5) Comune di Vittoria contro **(omissis)**,– Iscrizione ipotecaria vari tributi - Sentenza n. **(omissis)**,
€ 3.505,00

DATO ATTO che è possibile procedere alla liquidazione dei compensi di cui alle cause sopra specificate, pari ad €. 5.559,00 (€. 4.201,81 per emolumenti oltre ad €. 1.000,03 per oneri riflessi ed €. 357,16 per IRAP) con imputazione ai seguenti impegni in quanto capienti:

- 1) Emolumenti: €. 4.201,81 cap. 1410/20 imp. 1445/22
- 2) Oneri Riflessi: €. 1.000,03 cap. 1410 imp. 1446/22
- 3) Irap: €. 357,16 cap. 1410/30 imp. 1447/22

VISTO l'OREL vigente in Sicilia;
VISTA la propria competenza in merito;
Per i motivi sopra esposti:

DETERMINA

- 1) Liquidare, in conformità alla disposizione regolamentare in premessa citata, i compensi professionali per la difesa dell'Ente dinanzi agli organi di giustizia tributaria (contenzioso tributario) per **€. 5.559,00** di cui **€. 4.201,81** per emolumenti, da corrispondere al Dirigente dott. (omissis),, ed **€. 1.000,03** per oneri riflessi da versare alle casse previdenziali di pertinenza, oltre ad **€. 357,16** per IRAP da versare all'erario con prelevamento delle somme dai seguenti impegni in quanto capienti:
 - Emolumenti: €. 4.201,81 cap. 1410/20 imp. 1445/22
 - Oneri Riflessi: €. 1.000,03 cap. 1410 imp. 1446/22
 - Irap: €. 357,16 cap. 1410/30 imp. 1447/22
- 2) Dare atto che le somme di cui sopra sono state impegnate con atti precedenti;
- 3) Dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 c. 8 del d.lgs. 267/2000;
- 4) Dare mandato al servizio Gestione Economica e Contabile del Personale di procedere al pagamento delle spettanze dovute all'avente diritto.

Il funzionario titolare di EQ
f.to (dott.ssa Giuseppa Di Modica)

IL DIRIGENTE
f.to (dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal.....16.04.2024...al...30.04.2024.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO